



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2016/2018

Storico delle modifiche

| Rev. | Data | Descrizione | Approvazione |
|------|----------|---------------------------|--------------|
| 00 | 22/01/15 | Emissione | CDA |
| 01 | 24/02/16 | Aggiornamento per MOG 231 | CDA |

Indice

| | |
|---|----|
| Acronimi ed abbreviazioni | 3 |
| 1. Premessa..... | 4 |
| 2. Descrizione del quadro normativo..... | 4 |
| 3. Definizione del Piano | 5 |
| 4. Coordinamento tra la Legge 190/2012 e il D.lgs. 231/01 | 6 |
| 5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012..... | 7 |
| 5.1 Oneri e ambiti di responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione..... | 9 |
| 6. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione..... | 10 |
| 7. Diffusione del Piano triennale di prevenzione della corruzione..... | 10 |
| 8. Analisi di contesto..... | 11 |
| 8.1 Analisi del contesto esterno a livello nazionale | 11 |
| 8.2 Analisi di contesto esterno a livello locale | 12 |
| 8.3 Analisi del contesto esterno a livello settoriale (servizio idrico) | 13 |
| 9. Aree a rischio di corruzione | 13 |
| 10. Formazione in tema di anticorruzione..... | 16 |
| 11. Altre iniziative | 17 |
| 12. Referenti del RPC | 20 |
| 13. Monitoraggio del Piano | 20 |
| 14. Segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti..... | 20 |
| 15. Sanzioni disciplinari | 21 |

Allegato 1 – Action plan

Allegato 2 – Piano di formazione ed informazione

Allegato 3 – Programma Triennale di Trasparenza e Integrità

Acronimi ed abbreviazioni

| | |
|------------------------------|--|
| ANAC | Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni |
| CdA | Consiglio di Amministrazione di UniAcque |
| CIVIT | Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche |
| Codice Etico | Codice Etico di UniAcque |
| DFP | Dipartimento della Funzione Pubblica |
| Legge 190 | Legge Anticorruzione Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i> |
| Linee Guida ANAC | Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici |
| Modello 231 | Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 |
| PA | Pubblica Amministrazione |
| PNA | Piano Nazionale Anticorruzione |
| PTPC o Piano | Piano Triennale di prevenzione della Corruzione |
| PTTI | Programma Triennale di Trasparenza e Integrità |
| ONG | Organizzazione non governativa |
| RPC | Responsabile per la Prevenzione della Corruzione |
| UniAcque o la Società | UniAcque S.p.A |
| UE | Unione Europea |

1. Premessa

Con il presente documento UniAcque S.p.A. (di seguito anche “UniAcque” o “Società”) intende adottare un proprio Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire un sistema di controllo interno di prevenzione, integrato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, cogliendo altresì l’opportunità fornita dalla Legge per introdurre nuove ed ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Il presente Piano è adottato ai sensi della Legge 190/2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla CIVIT, rinominata ora ANAC, a seguito della Legge n. 135/2013, e modificato in seguito all’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione emesso dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, limitatamente alle parti in cui le società / enti partecipati da enti pubblici sono espressamente indicati quali destinatari dei contenuti del PNA.

Inoltre, il Piano è stato predisposto e adottato tenendo in considerazione quanto definito dal documento *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, emesso dall’ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

2. Descrizione del quadro normativo

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (nel proseguo anche in breve *“Legge Anticorruzione”*); tale legge ha introdotto e rafforzato gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni Pubbliche.

La legge ha individuato l’ANAC quale autorità destinata a svolgere compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete, inoltre, l’approvazione del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nel nostro ordinamento un *“sistema organico di prevenzione della corruzione”*, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un livello nazionale, attraverso la predisposizione del PNA da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica con il quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

A livello decentrato, ogni Pubblica Amministrazione / ente di diritto privato in controllo pubblico definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal PNA e dalla Linee Guida ANAC, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

3. Definizione del Piano

Il presente Piano è volto ad individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione. Le aree a rischio individuate e le misure di contenimento definite sono il risultato di un'azione sinergica e condivisa, tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed i Dirigenti della Società.

Nell'ambito degli adempimenti alla L.190/12, il concetto di "corruzione" è da intendersi in senso lato e comprensivo di tutte le situazioni in cui, nel corso della propria attività la Società riscontri un abuso, penalmente rilevante, da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie di corruzione descritte dal codice penale (artt. 318, 319 e 319 ter, Cod. Pen.), e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale.

L'individuazione delle aree a rischio si fonda sull'esperienza maturata nei diversi ambiti di competenza della Società e del costante presidio sulle strutture di riferimento.

A tal proposito l'elaborazione e redazione del Piano, con riguardo alle attività definite al successivo paragrafo 8, è effettuata sulla base di una valutazione dei processi volta ad individuare e graduare il più possibile, la probabilità del verificarsi di un evento corruttivo e l'intensità del conseguente danno per la Società.

Di seguito si riporta la metodologia per lo sviluppo del Piano, articolata in quattro fasi operative.

Fase 1 – Attività preliminari e propedeutiche all'esecuzione del *Risk assessment* finalizzato a dare seguito agli adempimenti previsti dalla L.190/2012, attraverso:

- individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di corruzione; si tratta di quelle attività e processi aziendali che vengono definiti "a rischio" o "sensibili";
- analisi della struttura societaria ed organizzativa sulla cui base è stata effettuata una prima identificazione dei processi/attività sensibili e delle Unità/Uffici/Aree responsabili.

Fase 2 – Individuazione delle "aree a rischio" nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione considerando sia le aree a rischio obbligatorie indicate nell'Allegato 2 al PNA, sia le ulteriori aree che sono state identificate in base alle specificità della Società. La definizione delle ulteriori aree a rischio è avvenuta tenendo conto anche delle aree a rischio previste nel Modello 231 della Società; si precisa tuttavia che rispetto al *risk assessment* ex d.lgs. 231/01, per la predisposizione del PTPC sono stati analizzati tutti i processi nei quali può riscontrarsi un rischio di corruzione sia attiva che passiva. Per il dettaglio delle aree a rischio identificate per la Società si rimanda al paragrafo 9 "Individuazione delle aree a rischio di corruzione" del presente documento. Inoltre, si è provveduto alla predisposizione di una mappatura dei processi e sotto-processi a rischio e dei relativi rischi specifici della Società nei quali può identificarsi un rischio di commissione di reati richiamati dalla L. 190/12 e l'identificazione dei relativi responsabili.

Fase 3 – Esecuzione di interviste con i responsabili di processo identificati, valutazione del rischio di corruzione e del sistema di controllo interno (processi, organizzazione e sistemi), attraverso l'individuazione e la valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. Le misure di prevenzione si distinguono in misure obbligatorie, ulteriori e di carattere trasversale per la prevenzione di fenomeni corruttivi e individuazione di eventuali disallineamenti rispetto alla normativa di riferimento.

La valutazione del rischio è stata eseguita sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1, par. B.1.2. del PNA. Nel corso di interviste con i responsabili di processo si è provveduto alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e alle conseguenze che il rischio produce (impatto) giungendo alla determinazione del livello di rischio. In particolare, è stata analizzata:

- la probabilità del verificarsi di un evento di natura corruttiva in un dato contesto sulla base della conoscenza delle attività anche esecutive e sulla base delle esperienze pregresse;
- la gravità dei danni conseguenti all'evento corruttivo;
- l'incidenza della specifica attività all'interno della struttura organizzativa della Società in rapporto al numero delle transazioni ed all'entità delle spese di erogazione, rispetto ai costi ed alla burocratizzazione delle misure anticorruttive;
- la più o meno alta discrezionalità nello svolgimento dell'attività e il numero dei dipendenti coinvolti nello svolgimento dell'attività stessa.

Per ciascuna area di rischio sono state identificate e programmate delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio di commissione di reati richiamati dalla L. 190/12 si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili e delle modalità di verifica dell'attuazione. L'identificazione delle misure di prevenzione è stata integrata con le misure preventive e gli standard di controllo già previsti per le aree a rischio identificate nell'ambito del Modello 231 della Società.

Fase 4 – Definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione come documento indipendente ma coordinato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. A completamento delle attività, è stato inoltre predisposto un piano d'azione contenente per ciascun processo a rischio le misure ulteriori che dovranno essere attivate dal responsabile del processo di riferimento nel corso dell'anno 2016.

4. Coordinamento tra la Legge 190/2012 e il D.lgs. 231/01

Secondo quanto riportato nel PNA e dalle Linee Guida ANAC, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”* volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In particolare, le Linee Guida ANAC prevedono che *“...detti enti sono tenuti ad adottare un autonomo Piano di prevenzione della corruzione, anche qualora abbiano già adottato il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 e a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione nell'ambito del personale in servizio. Il Piano di prevenzione della corruzione è strettamente correlato al modello di*

organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, anche se è opportuno che i contenuti dei due strumenti siano chiaramente distinti.”

Inoltre, il PNA al paragrafo 3.1.1 “I piani triennali di prevenzione della Corruzione – PTPC – e i modelli di organizzazione e gestione del D.lgs. 231 del 2001” statuisce che *“per evitare inutili ridondanze, qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. 231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Decreto 231 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190/2012”.*

A quanto riportato dal PNA si deve altresì aggiungere che la Legge 190/2012 è intervenuta direttamente con riferimento al Codice penale e al D.lgs. 231/01, sia riformulando alcune fattispecie di reato richiamate dal Decreto, ovvero aumentandone le pene previste, sia apportando delle integrazioni all’elenco dei reati cd. presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01.

Il presente Piano è volto ad individuare le attività della Società nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e i relativi strumenti di prevenzione. Le attività individuate sono il risultato di un’azione sinergica e condivisa tra RPC ed i Dirigenti della Società.

L’individuazione di tali attività e la redazione del Piano, è effettuata sulla base di una valutazione delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché dell’individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo e l’intensità del conseguente danno per la Società.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012

Le Linee Guida ANAC prevedono che *“il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è colui a cui spetta predisporre il Piano di prevenzione della corruzione dell’ente, ai fini della successiva adozione da parte del Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo, o di altro organo con funzioni equivalenti. Al Responsabile devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune”.*

La Legge 190/2012 disciplina, inoltre, che *“l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione”.*

Le Linee Guida ANAC prevedono che, *“nell’effettuare la scelta la Società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in quei settori individuati all’interno della Società come aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo”.*

Le Linee Guida ANAC, inoltre, prevedono che, *“Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua*

manca, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del funzionario. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali".

Tenendo in considerazione i requisiti previsti dalle disposizioni e dalle Linee Guida ANAC la Società ha eseguito una valutazione e ha deciso di affidare a Carlo Locati la nomina di RPC. Per tali ragioni con Delibera in data 24/02/2016 il Consiglio di Amministrazione ha quindi individuato Carlo Locati, quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Società. Il RPC rimarrà in carica per la durata prevista in sede di nomina.

La nomina viene effettuata senza maggiori oneri a carico della Società.

Ai sensi di quanto statuito nell'allegato 1 al PNA e dalla Linee Guida ANAC, il RPC svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, di cui all'art. 1 della L.190/2012 e all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, ed elabora la relazione sulle attività svolte e ne assicura la pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 co.14 della L.190/2012.

In particolare, il RPC svolge i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico o amministrativo (art. 1 comma 8);
- b) definisce, in collaborazione con i Dirigenti interessati, procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1 comma 8);
- c) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1 comma 10 lett. a);
- d) propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di cambiamenti nell'organizzazione (art. 1 comma 10 lett. a);
- e) verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nelle quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 comma 10 lett. b);
- f) individua, in collaborazione con i Dirigenti interessati, il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 comma 10 lett. c).

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, il RPC deve:

- g) curare, anche attraverso le disposizioni del PTPC, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15 comma 1 D.lgs. 39/2013);
- h) contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti.

Il RPC, ai sensi dell'art. 1 c.14 della L.190/12, redige entro il 15 gennaio di ogni anno, la relazione annuale contenente il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione nonché eventuali previsioni per l'anno successivo. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione e in seguito pubblicata nel sito internet della Società.

Tutte le attività sopra descritte saranno svolte dal RPC con un riporto diretto al Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di revoca del RPC, gli atti di revoca devono essere motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

5.1 Oneri e ambiti di responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione

La responsabilità del RPC si sostanzia, in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato:

- nella responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
- sul piano disciplinare;
- per il danno erariale e per il danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Quanto sopra salvo che provi tutte le seguenti circostanze¹:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della corruzione e di aver osservato le seguenti prescrizioni:
- avere individuato le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
 - avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
 - avere monitorato, i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

¹ Art. 1, comma 9,10 L. 190/2012

- avere individuato specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- avere verificato l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- avere verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- avere individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

6. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012 all'art. 1 comma 8 e dalle Linee Guida ANAC, l'elaborazione del Piano di prevenzione nonché le proposte di modifica ed aggiornamento annuale spettano al RPC.

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del RPC.

Il Piano ha valenza triennale, fermo restando l'aggiornamento annuale. La caratteristica sostanziale del Piano anticorruzione consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza annuale i Dirigenti della Società, su impulso del RPC, effettuano una verifica della mappatura del rischio.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori approfondimenti;
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive a livello nazionale (es. note/linee guide ANAC);

L'aggiornamento annuale sarà effettuato attraverso la medesima procedura seguita per l'adozione del PTPC, come descritta nel paragrafo 3 del presente documento.

7. Diffusione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

La Società dà la più ampia diffusione al presente Piano e agli eventuali successivi aggiornamenti. Il presente Piano verrà pubblicato sul sito web della Società nell'area denominata "Amministrazione trasparente".

Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori stabili della Società verrà consegnata una copia del Piano o sarà garantita la possibilità di consultarlo direttamente all'interno del sito internet aziendale. E' inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Piano ivi descritti.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente Piano, attuando le misure obbligatorie e ulteriori individuate sul tema di prevenzione della corruzione dal PNA.

Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad eseguire un'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

8. Analisi di contesto

Nel corso del Progetto è stata eseguita un'analisi del contesto interno ed esterno alla Società.

L'analisi di contesto interno è stata elaborata attraverso l'utilizzo dei questionari definiti dal PNA (Cfr. Allegato 5 del PNA "Tabella valutazione del rischio"); i responsabili delle aree di rischio passive identificate sono stati sottoposti alla compilazione di tali questionari al fine di calcolare la valutazione complessiva del rischio. A seguito dei questionari non sono stati segnalati casi di corruzione.

L'analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo di dati oggettivi disponibili in materia di legalità e anticorruzione.

In particolare, è possibile distinguere tre livelli di analisi di contesto esterno: una prima disamina del fenomeno corruttivo e delle sue manifestazioni a livello nazionale, un approfondimento del fenomeno con un focus sul settore dei servizi idrici e, infine, un'analisi del fenomeno contestualizzata per la Regione Lombardia.

L'obiettivo di tale analisi consiste, dunque, nella valutazione dell'incidenza del fenomeno al fine di favorire l'analisi e la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema nazionale e regionale di prevenzione della corruzione.

Le fonti di supporto all'analisi afferiscono in particolare gli studi e le elaborazioni svolte da Transparency International, una delle principali ONG a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione. Inoltre, sono stati osservati i dati rilevati da alcuni Istituti universitari e Centri di ricerca relativamente ai livelli di diffusione dei fenomeni corruttivi a livello regionale, nonché i principali media nazionali e locali, soprattutto per indagare i più recenti episodi di corruzione in Italia.

8.1 Analisi del contesto esterno a livello nazionale

La corruzione, ossia l'abuso di potere istituzionale per vantaggi personali, è fra i fenomeni più dannosi degli ultimi decenni in particolare per le sue dimensioni; in base al "Corruption Perception Index 2014", l'Italia si è classificata al 69° posto nel mondo.

Il dato che emerge da un'analisi svolta dall'Ocse nel primo trimestre del 2015 circa il livello di corruzione nei Paesi europei, indica, inoltre, che in Italia la percezione della corruzione di enti e istituzioni governative è

pari al 90%². Gli italiani identificano come protagonisti in negativo del malaffare i politici sia a livello nazionale sia regionale e locale, mentre vi è maggiore fiducia nelle forze dell'ordine e nei magistrati³.

Secondo i calcoli della Corte dei Conti⁴, la corruzione genera in Italia il 40% di spesa in più nei contratti per opere, forniture e servizi pubblici dello Stato, producendo effetti negativi sugli investimenti pubblici e scoraggiando gli investimenti privati.

Secondo la Relazione dell'UE sulla Lotta alla Corruzione, pubblicata il 2 febbraio 2014, la corruzione è un fenomeno "sistemico", per cui nessun luogo e contesto sono immuni. Tuttavia, quando si radica al sistema, il fenomeno assume connotati peculiari in quanto si correla alle realtà locali delle quali si nutre. Nell'analisi di contesto non possono, quindi, essere trascurati i collegamenti con la criminalità organizzata, con la quale sussiste spesso un intreccio profondo, poiché la corruzione è utilizzata come fattore facilitante di altri reati.

Ciò assume un maggiore significato nei territori del Mezzogiorno, in particolare nelle Regioni di Campania, Calabria e Sicilia che scontano un notevole gap culturale ed un ritardo storico riguardo alle politiche di investimento di lungo periodo⁵.

8.2 Analisi di contesto esterno a livello locale

La corruzione, insieme ad altri importanti indicatori tra cui "legalità", "rendicontazione", "efficacia delle decisioni", incide sulla qualità del governo locale. Non sorprende, dunque, che l'Italia si attesti di gran lunga come il Paese europeo con il più marcato divario tra le regioni.

La Lombardia, pur con un giudizio in generale insufficiente⁶, si colloca a metà strada tra le migliori regioni italiane, ad esempio Trentino Alto Adige e Val D'Aosta e le peggiori come, ad esempio, le regioni del Mezzogiorno e in particolare Calabria, Sicilia e Campania.

La Regione Lombardia è stata recentemente al centro di diversi scandali di corruzione, sia a livello politico che amministrativo.

Molte delle indagini sono ancora in corso prime fra tutte quelle che hanno coinvolto il Consiglio Regionale e alcuni appalti di EXPO 2015. Una ricorrenza così frequente di notizie di corruzione, infatti, produce un impatto negativo sull'immagine della Regione e, conseguentemente, sulla fiducia di cittadini, degli investitori e di altri soggetti economici terzi.

In merito ai nuovi obblighi di trasparenza richiesti dalla Legge 190/2012, in particolare per ciò che riguarda la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in ogni ente pubblico, i comuni lombardi dimostrano una propensione all'adempimento in linea con gli altri comuni del Nord Italia e lievemente maggiore che nel resto del Paese.

² Il Sole 24 ORE, "Ocse, Italia al top per corruzione percepita nelle istituzioni governative", 25 marzo 2015 (<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-03-25/ocse-italia-top-corruzione-percepita-istituzioni-governative-152340.shtml?uuid=ABphjDFD>)

³ <http://www.glossariocorruzione.org/#!fenomenologia/c8k2>

⁴ Il Sole 24 ORE, "Allarme Corte dei Conti: corruzione devastante per la crescita", 10 Febbraio 2015 (<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-10/allarme-corte-conti-corruzione-devastante-la-crescita-110313.shtml?uuid=ABQJFGsC>)

⁵ <http://www.opencalabria.com/la-corruzione-nuoce-gravemente-alla-salute/>

⁶ Transparency International Italia, "Corruzione in Lombardia", D. Del Monte; S. Ferro, 2013.

Tuttavia, l'adempimento è complessivamente insufficiente se, come riportato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, solo il 41% dei comuni lombardi a fine dicembre 2013 aveva nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (626 comuni su 1544). A ben guardare, la media italiana è ancora più sconcertante, con appena un comune su 3 in regola con la nomina.

Per quanto riguarda i reati di corruzione si nota una certa stabilità nel numero di denunce annue: n° 70 denunce del primo anno si sale a n° 72 denunce nel 2012/13 per poi scendere a n° 55 denunce dell'ultimo anno.

Un'indagine compiuta da Transparency International nel 2013 nell'ambito del Progetto "Sportelli Legalità delle Camere di Commercio Lombarde", volta a capire dove si annida effettivamente la corruzione, ha evidenziato come i settori maggiormente a rischio siano lo stoccaggio e smaltimento di rifiuti, il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte degli enti locali, l'esecuzione di opere pubbliche, gli accertamenti tributari, il settore edile e quello sanitario.

8.3 Analisi del contesto esterno a livello settoriale (servizio idrico)

All'interno degli Enti che gestiscono i servizi idrici in Italia sono emersi alcuni casi di corruzione. Nello specifico emerge innanzitutto la problematica relativa all'elevato grado di politicizzazione delle società partecipate, che in questo ambito costituiscono la tipologia di aziende più diffusa nel nostro Paese. Si rilevano, pertanto, episodi di conflitto di interesse nell'affidamento di incarichi di diversa natura, anomalie procedurali nell'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture, turbativa d'asta pubblica, recepimento di indebiti rimborsi, abuso d'ufficio, irregolarità nel sistema di assunzioni del personale, assenza della certificazione antimafia, ecc.

9. Aree a rischio di corruzione

In relazione al contesto, all'attività svolta, alla struttura della Società e tenendo conto anche delle aree identificate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 sono state individuate le aree a rischio riportate nel proseguo del paragrafo, nel cui ambito possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi.

Tali aree sono state individuate facendo riferimento alle "aree a rischio comuni ed obbligatorie" e alle "aree a rischio ulteriori" secondo le previsioni contenute nell'Allegato 2 del PNA, anche richiamato dalle Linee Guida ANAC, e dall'ultimo aggiornamento del PNA emesso dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. Inoltre, si è tenuto conto dei "processi di provvista", ovvero quelle attività che possono essere strumentali alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 in quanto un uso distorto degli stessi può consentire, ad esempio, l'appostazione di fondi neri, l'uscita di denaro dalle casse della Società per fini diversi da quelli dichiarati o comunque l'erogazione di utilità che potrebbero essere utilizzate per commettere atti illeciti.

Si elencano di seguito le aree a rischio di corruzione passiva individuate nel corso dell'analisi:

- 1) *Gestione delle assunzioni del personale*: si tratta delle attività di selezione ed assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività aziendali.
- 2) *Gestione della negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture mediante acquisti in economia o indizione di gare ad evidenza pubblica*: si tratta delle attività di negoziazione, stipula ed esecuzione di accordi / contratti per forniture, servizi e lavori, sia mediante procedure di acquisto in economia, sia mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
- 3) *Emissione di pareri tecnici e permessi in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato*: si tratta delle attività inerenti l'emissione di pareri tecnici e permessi (es. per estensioni della rete fognaria / idrica, per scarichi industriali, ecc.) che UniAcque fornisce e/o concede a terzi in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 4) *Gestione di procedure di esproprio, occupazione temporanea, servitù di passaggio e convenzioni per scarichi idrici*: si tratta delle attività relative alla gestione dei procedimenti di esproprio, di acquisizione di servitù di passaggio ed occupazioni temporanee con particolare riferimento alla definizione degli indennizzi ad essi associati.
- 5) *Preventivazione ed esecuzione di interventi di estensione della rete fognaria e di acquedotto su richiesta di soggetti pubblici e privati e gestione della relativa fatturazione*: si tratta delle attività di preventivazione, realizzazione e fatturazione di interventi di estensione della rete (idrica e/o fognaria) dietro richiesta da parte di soggetti pubblici o privati.
- 6) *Gestione delle attività commerciali in qualità di Ente Gestore*: si tratta delle attività di stipula di contratti di fornitura del servizio Idrico a favore di soggetti pubblici e privati e della gestione delle attività connesse all'esecuzione dei contratti stessi (es. letture dei contatori, bollettazione, recupero crediti, ecc.).
- 7) *Gestione dei flussi finanziari⁷*: si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.

Con riferimento alle aree a rischio di corruzione passiva, all'Allegato 1 è riportato un dettaglio in termini di processo e sotto-processo dei rischi specifici individuati, delle aree aziendali coinvolte e delle misure ulteriori da attivare nel corso dell'anno 2016.

Per le aree a rischio di corruzione attiva, al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni, si rinvia al risk assessment e al relativo action plan predisposto dalla Società in sede di predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Le aree a rischio di corruzione attiva individuate nel corso del Progetto sono di seguito riportate:

⁷ "Gestione dei flussi finanziari" è identificato come processo di provvista sia con riferimento alla corruzione attiva che passiva.

- 1) *Gestione dei rapporti con l'Ufficio d'Ambito e i Comuni soci*: si tratta delle attività di gestione dei rapporti con l'Ufficio d'Ambito Territoriale e con i Comuni soci in riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla predisposizione della reportistica da trasmettere periodicamente all'Ufficio d'Ambito ed alla partecipazione ad incontri periodici.
- 2) *Gestione dei rapporti istituzionali*: si tratta delle attività di gestione dei rapporti istituzionali con diversi Enti Pubblici, quali a titolo esemplificativo: Regione Lombardia, Provincia e le Associazioni di categoria.
- 3) *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali*: si tratta delle attività di gestione della richiesta e del mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi negli ambiti di pertinenza ai fini dello svolgimento della gestione del servizio idrico integrato.
- 4) *Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*: si tratta delle attività connesse alla gestione delle ispezioni da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. ARPA, ASL, INAIL, ecc.).
- 5) *Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali*: si tratta dell'attività inerente la gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti privati in caso di crediti scaduti, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- 6) *Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge*: si tratta dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti relativi alla gestione degli adempimenti tra cui:
 - adempimenti fiscali e tributari (es. Modello 770, Modello Unico, ecc.);
 - adempimenti richiesti dall'AEEG (es. invio dati statistici/contabili/amministrativi, ecc.);
 - adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi (es. comunicazioni obbligatorie, ecc.);
 - assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - adempimenti in materia di contratti pubblici (es. comunicazioni per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
 - adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. comunicazione infortuni, nomina RLS, notifiche preliminari ecc.);
 - adempimenti in materia ambientale (es. MUD, ecc.).

- 7) *Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente della Società:* si tratta delle attività di gestione ed autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito dell'esecuzione delle proprie mansioni (es. trasporto e alloggio in occasione di trasferte).
- 8) *Gestione degli omaggi, partecipazione ad eventi e sponsorizzazioni:* si tratta delle attività di gestione degli omaggi, di organizzazione e sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società.
- 9) *Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da enti pubblici:* si tratta dell'attività potenziale inerente la formulazione di richieste e il successivo ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da Enti Pubblici ad UniAcque per la realizzazione delle opere sulla rete ed impianti in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Le aree di rischio di cui sopra sono aggiornate/confermate dal RPC con cadenza annuale.

10. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del PTPC, al fine di consentire una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

La Società pone particolare attenzione alla formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal RPC.

Nello specifico, il Responsabile dell'Area Amministrazione, Controllo e Clienti formalizza in accordo con il RPC il "*Piano di formazione ed informazione*", nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi rispetto alla prevenzione della corruzione, sulla base delle informazioni e priorità fornite dai Dirigenti. Il Piano di formazione ed informazione è riportato in allegato al presente PTPC (vedi Allegato 2).

Sulla base delle informazioni e priorità fornite dai Dirigenti della Società, le linee di azione relative alla formazione devono prevedere le seguenti fasi:

- a) individuazione dei dipendenti e dei Dirigenti coinvolti nei processi con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;
- b) verifica con il supporto dei Dirigenti della Società del grado di informazione e conoscenza da parte dei dipendenti delle materie a rischio di corruzione;
- c) la sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

Il RPC, in accordo con l'Ufficio del Personale, curerà l'organizzazione e la tenuta delle attività formative, tenendo in considerazione per l'individuazione dei formatori anche i Dirigenti ed i dipendenti della Società.

La formazione avrà quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato, sia quella applicata, intendendosi per tale, quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro, nonché lo sviluppo di mappe del rischio, finalizzate a circoscrivere gli elementi dai quali può derivare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

L'eventuale scelta di soggetti esterni per la formazione avverrà tramite le procedure previste dal "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia comunitaria", nei limiti delle risorse economiche disponibili per l'attività di formazione.

Tutte le iniziative di formazione saranno ampiamente pubblicizzate ed aggiornate, in collaborazione con l'Ufficio del Personale, sulla intranet della Società.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione sarà effettuato, dall'Ufficio del Personale che almeno annualmente invierà al RPC la reportistica idonea alla verifica dell'effettiva formazione.

In generale, il livello di attuazione dei processi di formazione sulla prevenzione della corruzione e trasparenza sarà sistematicamente monitorato e pubblicizzato nell'ambito della rendicontazione annuale della formazione.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Piano, nonché delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti dalle normative di riferimento saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Il PTPC provvederà altresì a quantificare le ore/giornate che la Società dedicherà alla formazione in tema di anticorruzione.

11. Altre iniziative

a) Rotazione degli incarichi dirigenziali e personale esposto al rischio

La Società verificherà l'introduzione delle più opportune iniziative, modalità e tempistiche, finalizzate a consentire la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, per quanto applicabile alla specificità dell'organizzazione della Società stessa.

Nel caso di accertata impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, la Società applica, ove possibile, la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento, per le posizioni esposte al rischio di corruzione.

I Dirigenti della Società per i dipendenti inseriti in aree rientranti nella mappatura di attività a rischio valutano l'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, con il supporto dell'Ufficio del Personale, preferibilmente ogni 3 anni e per quanto applicabile alla specificità dell'organizzazione della Società stessa.

La rotazione viene effettuata dai competenti Dirigenti con il supporto dell'Ufficio del Personale, garantendo pari livello di professionalità anche tramite affiancamento e corsi preparatori e di formazione.

b) Trasparenza

Con riferimento alla trasparenza, le Linee Guida ANAC prevedono che tutti gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici siano soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza come disciplinato all'art. 11, co. 2, lettera b) del decreto n. 33 del 2013.

La trasparenza deve quindi essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Ai fini dell'attuazione del D.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono: i) adottare il Programma per la trasparenza; ii) nominare il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione; iii) assicurare l'esercizio dell'accesso civico.

Come previsto dal D.lgs. n. 33 del 2013 la Società ha provveduto a nominare il Responsabile della trasparenza coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Società applica quindi gli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso d.lgs. 33/2013 e precisati dalla circolare n° 1/2014 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, consapevole che la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione, pubblica tutte le informazioni richieste nel sito istituzionale nell'apposita sezione chiamata "Amministrazione Trasparente".

Il Programma triennale, così come disciplinato dalla normativa vigente, costituisce allegato al PTPC (vedi Allegato 3) ed è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, contestualmente al Piano di prevenzione della corruzione.

c) Disposizioni in tema di incarichi

Il presente Piano richiama tutte le disposizioni normative vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, costituendo strumento di prevenzione della corruzione e di applicazione del principio di imparzialità.

In applicazione del Decreto Legislativo dell'8 aprile 2013, n° 39, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità ivi previste. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta altresì annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ivi previste.

Le dichiarazioni in merito all'inconferibilità e all'incompatibilità sono raccolte e archiviate a cura dell'Ufficio Affari Generali e Segreteria Societaria.

La dichiarazione circa la non sussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla Società, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al Decreto Legislativo suddetto per un periodo di 5 anni. La

situazione di inconferibilità a differenza della incompatibilità non può essere sanata e comporta la rimozione dall'incarico.

I dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, (Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Induzione a dare o promettere utilità, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, Rifiuto di atti d'ufficio-omissione) non possono:

- fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- fare parte delle commissioni per la scelta del contraente o per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- svolgere incarichi che comportano funzioni di vigilanza e controllo.

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla Società, fatti salvi gli incarichi che ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge non necessitano di preventiva autorizzazione.

In sede di autorizzazione alla svolgimento di incarichi extra-istituzionali andrà effettuata comunque un'accurata valutazione dell'esistenza di conflitti di interesse anche solo potenziali tenendo in considerazione altresì gli aspetti di arricchimento professionale che possano discendere per il dipendente medesimo con una positiva ricaduta sull'attività istituzionale ordinaria.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente alla Società anche l'attribuzione di incarichi gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'ente. In questi casi pur non essendo richiesta una formale autorizzazione, la Società deve valutare almeno entro giorni cinque dalla richiesta, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

I dipendenti cessati dal rapporto con la Società anche in seguito al collocamento in quiescenza per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, si impegnano, con la sottoscrizione per presa d'atto del presente Piano, a non intraprendere rapporti di collaborazione o assunzione con privati con cui hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per i successivi tre anni. La Società verificherà l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi.

12. Referenti del RPC

I Dirigenti concorrono alla definizione delle attività previste nel Piano di prevenzione della Corruzione, attraverso proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del Piano, il dovere di collaborazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché quelli relativi agli obblighi della formazione, attraverso la regolarità e la tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione. Nello svolgimento di tale attività, i Dirigenti assumono il ruolo di referenti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

L'attività svolta dai Dirigenti deve essere rendicontata con cadenza almeno annuale al RPC entro il 15/12, al fine di consentire a quest'ultimo di utilizzare le informazioni ricevute per predisporre la propria relazione annuale.

Le sopra richiamate attività nonché il periodico aggiornamento delle azioni del Piano, rendono attuali gli obiettivi previsti dal medesimo, in coerenza alla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e contribuiscono a delineare l'efficienza e la correttezza dei compiti assegnati alla dirigenza dalla stessa legislazione anche ai fini del procedimento di valutazione, secondo quanto concordato con i Dirigenti preposti al ciclo di gestione della performance e delle risorse umane.

13. Monitoraggio del Piano

Il RPC è responsabile dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, tale attività avviene attraverso:

- raccolta dai referenti delle aree a rischio della reportistica annuale relativa allo stato di attuazione delle misure ulteriori previste all'Allegato 1 del presente Piano;
- svolgimento di verifiche sull'attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori definite dalla Società per la gestione delle aree a rischio, richiedendo apposita documentazione agli uffici della Società.

Resta inteso che il RPC deve essere informato sugli esiti delle verifiche svolte in materia 231 che hanno impatto sulle aree a rischio del presente PTPC.

Tutte le attività di monitoraggio svolte dal RPC saranno rendicontate al Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni periodiche, ferma restando la relazione annuale.

14. Segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti

Il dipendente che segnali condotte illecite, fuori dai casi di diffamazione e calunnia (cosiddetto "whistleblower" è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/Società) ha il diritto di essere tutelato e di non

essere sanzionato, licenziato, trasferito, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi effettua la segnalazione in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, la garanzia comprende strumenti idonei ad assicurare l'anonimato del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo, l'identità potrà essere rivelata, ove la conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica rpc@uniacque.bg.it; le segnalazioni saranno ricevute dal RPC che esegue le dovute verifiche e valutazioni al fine di avviare le opportune indagini interne.

15. Sanzioni disciplinari

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge e dei contratti collettivi applicabili in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il responsabile della prevenzione della corruzione rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare informa tempestivamente l'Amministratore Delegato affinché in coordinamento con la Ufficio del Personale venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché il dirigente dell'ufficio ove presta servizio il dipendente.

Nel caso di comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere da personale dirigenziale, il RPC informa tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o, se necessario, il Consiglio di Amministrazione della Società, affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché l'eventuale dirigente sovraordinato.